



**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE  
TRASMESSE DA INSETTI VETTORI.**

### **IL SINDACO**

Premesso:

- che dall'anno 2000 in poi, in Italia ed in Europa, si è assistito al progressivo aumento di casi importati di alcune malattie acute virali di origine tropicale, quali Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile. Si tratta di malattie trasmesse da vettori, in particolare da zanzare del genere Aedes, per quanto riguarda le prime tre, e del genere Culex per quanto riguarda l'ultima;
- che una delle misure più efficaci per prevenire il diffondersi di queste malattie consiste nell'effettuare piani di disinfestazione come indicato nel "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" (ex Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano).
- che detti piani devono prevedere una corretta programmazione degli interventi di disinfestazione che deve tener conto delle indicazioni derivanti dall'attività di sorveglianza entomologica.
- che il Comune di Codogno esegue periodicamente trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;

Vista la nota dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano del 20 marzo 2025 prot. 9577 avente per oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare – prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori";

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare di epidemie causate da diverse Arbovirosi come sopra riportate;

Visto il Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 che richiama a questo proposito il Piano Nazionale di Prevenzione sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) per gli anni 2020-2025;

Dato atto che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di West Nile Disease e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la West Nile Disease, hanno confermato 48 casi di meningo-encefalite da West Nile Virus, e conseguentemente Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su

uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND (nel 2023 i casi confermati di West Nile Disease in Lombardia sono stati 115 e i casi confermati di Dengue sono stati 117);

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private ad uso pubblico, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento a tutto il mese di ottobre dell'anno 2025, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni, in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Visti:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- il vigente Statuto Comunale;

## ORDINA

**ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree commerciali, ecc.), di:**

1. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti e qualsivoglia recipiente di raccolta d'acqua, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;
2. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

**ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:**

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il proliferarsi di specie infette;

**a tutti i conduttori di orti, di:**

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta;

**ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**

1. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali.

## DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

## DISPONE ALTRESÌ

che in presenza di casi sospetti o accertati di malattie infettive o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà a effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai

larvali in aree pubbliche e private ad uso pubblico, provvedendo, se del caso, con separate e ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte a ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

#### **AVVERTE**

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei Regolamenti comunali vigenti.

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi della normativa vigente.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune sino al 31 ottobre del corrente anno;

che la presente sia notificata al Comando di Polizia Locale per i controlli di competenza.

4 luglio 2025

IL SINDACO  
Francesco Passerini

#### **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 4 luglio 2025 al 31 ottobre 2025

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005 dalle seguenti persone:

PASSERINI FRANCESCO in data 04/07/2025